



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2225 del 12 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 29 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3354, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione della inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato reclamo in data 2 maggio 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 29 giugno successivo in maniera giudicata insoddisfacente,

il ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato contattato, verso la fine del 2014, da dipendenti dell'intermediario presso cui intratteneva il rapporto di conto corrente, i quali gli proposero di impiegare la giacenza di € 120.000,00 che aveva sul conto, e rinveniente dalla vendita di un immobile, in operazioni di investimento; proposte che egli sostiene di aver respinto, in quanto non propenso ad affrontare alcun tipo di rischio finanziario. Il ricorrente prosegue, quindi, affermando di essere stato nuovamente contatto dal personale dell'intermediario agli inizi del 2015, che gli indicò la possibilità di percepire un tasso di remunerazione dell'1% sulla giacenza del conto corrente, qualora egli avesse assunto la qualità di socio attraverso l'acquisto di n. 150 azioni dell'intermediario per un controvalore di € 2.250,00.

Il ricorrente – che afferma di essersi orientato all'acquisto delle azioni solo per tale ragione – lamenta che l'intermediario ha ommesso, nella prestazione del servizio di investimento, (i) di renderlo edotto delle caratteristiche dello strumento finanziario acquistato, in particolare tacendogli la natura illiquida del medesimo, e (ii) di procedere alla verifica di adeguatezza. Il ricorrente si duole altresì del fatto che l'intermediario si sarebbe reso inadempiente all'impegno di remunerare la giacenza presente sul conto corrente con un tasso dell'1%, avendo di lì a poco modificato le condizioni contrattuali di favore riconosciute ai soci riducendo il tasso di interesse di mezzo punto percentuale.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno sofferto, che quantifica in misura pari all'ammontare del capitale investito.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente – che è succeduto all'intermediario per effetto di un'operazione di fusione per incorporazione – contesta quanto dedotto dal ricorrente circa la pretesa attività di sollecitazione svolta dal personale dell'intermediario incorporato. Il resistente sostiene, al contrario, che il ricorrente ha deciso in piena autonomia di eseguire l'acquisto di azioni e che con la sottoscrizione dell'ordine egli ha anche

dichiarato di avere ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione, di aver preso nota delle clausole che la contraddistinguono così come dell'esistenza di un conflitto di interessi in capo al prestatore del servizio di investimento.

Il resistente eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro con riferimento alle doglianze avanzate con riferimento alla modifica del tasso del conto corrente, deducendone, in ogni caso, l'infondatezza: sostiene, infatti, che la decisione di modificare la misura della remunerazione delle somme depositate sui conti correnti dei soci rientra in una legittima scelta di politica commerciale, non sindacabile nel merito.

4. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF, così cristallizzando i temi e l'oggetto della controversia.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente delimitato l'oggetto del contendere conoscibile dall'Arbitro.

Il ricorso può essere esaminato solo in relazione alla doglianza che riguarda l'inadempimento del dante causa del resistente agli obblighi inerenti la prestazione del servizio di investimento (nel caso in esame viene in rilievo quello di esecuzione di ordini). Resta, invece, estranea all'esame del Collegio la doglianza riguardante il preteso inadempimento a impegni asseritamente assunti riguardo alla misura del tasso da applicare al conto corrente. Si tratta, infatti, di una censura che attiene, a tutto concedere, alle condotte dell'intermediario come prestatore di servizi bancari, e dunque rientrante nel perimetro di quelle la cui soluzione è riservata alla competenza dell'Arbitro Bancario, ai sensi dell'art. 128-*bis* TUB.

2. Così definito il perimetro della domanda scrutinabile nel merito, la stessa appare meritevole di accoglimento.

Al di là, infatti, delle generiche affermazioni rese nelle controdeduzioni, il resistente non ha prodotto alcuna documentazione che permetta di dimostrare che l'intermediario incorporato ha assolto l'obbligo di rendere al cliente le informazioni

necessarie a permettergli una consapevole scelta di investimento, e segnatamente quelle riguardanti la natura illiquida delle azioni.

A tale proposito è appena il caso di osservare che a esito diverso non può giungersi evocando la clausola, presente nell'ordine di acquisto sottoscritto dal ricorrente, ove si attesta che il cliente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per operare consapevolmente. Quella in parola, in quanto prestampata sul modulo d'ordine, è poco più di una dichiarazione di stile, la cui sottoscrizione non può valere ad esimere l'intermediario dall'onere di provare altrimenti di aver dato al cliente tutte le informazioni richieste dalla natura dello strumento finanziario e che erano necessarie per permettergli di decidere con piena cognizione di causa se procedere o no all'acquisto.

3. Accertato l'inadempimento dell'intermediario - e considerato che la mancata informazione ha avuto certamente una incidenza causale nella produzione del danno, potendosi inferire, anche in ragione di un principio probabilistico, che in presenza di un'informazione diversa le condotte del ricorrente sarebbero state diversamente orientate – si deve procedere alla liquidazione del danno.

Dando continuità a criteri applicati in casi analoghi a quello per cui è controversia – in cui l'intermediario che aveva emesso le azioni oggetto di investimento è stato interessato da una fusione per incorporazione e dove quest'ultima è avvenuta previa offerta, da parte dell'intermediario incorporante, di acquisire dai soci dell'incorporata le azioni detenute – è avviso del Collegio che il danno debba essere liquidato in misura pari alla differenza tra il capitale investito e quanto il ricorrente avrebbe potuto ritrarre aderendo con le azioni detenute alla predetta offerta, e detraendo altresì gli eventuali dividendi *medio tempore* percepiti (in quanto utilità conseguite in dipendenza dell'investimento contestato e che in assenza di esso il ricorrente non avrebbe ottenuto).

Facendo applicazione di tali principi, tenuto conto (i) che il capitale investito dal ricorrente per l'acquisto di n. 150 azioni dell'intermediario incorporato ammontava a € 2.250,00, (ii) che nell'ambito dell'offerta proposta dal resistente incorporante le stesse sono state valorizzate al prezzo unitario di € 0,445, e dunque complessivamente per € 66,75, e (iii) che nel tempo dell'investimento è

documentato che il ricorrente ha percepito € 6,66, il danno deve essere liquidato in € 2.177,59. A tale importo si deve aggiungere la somma di € 60,97, dovuta a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 2.238,56 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi